

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 1051/2011 DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2011

recante disposizioni di attuazione del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda la struttura delle relazioni sulla qualità e la trasmissione dei dati

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

Visto il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 luglio 2011 relativo alle statistiche europee sul turismo ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (UE) n. 692/2011 ha istituito un quadro comune per lo sviluppo, la produzione e la diffusione sistematici di statistiche europee sul turismo.
- (2) È necessario garantire un livello accettabile di qualità delle informazioni diffuse e dell'aggiornamento delle serie di statistiche esistenti sul turismo.
- (3) È altresì necessario stabilire formulazione e struttura delle relazioni sulla qualità, nonché le modalità pratiche della trasmissione dei dati.
- (4) È opportuno utilizzare la produzione di statistiche europee sul turismo nel modo più esaustivo possibile, rispettando al contempo il carattere riservato dei dati individuali.

(5) È necessario mettere alcuni dati a disposizione degli Stati membri al fine di completare la copertura statistica del turismo a livello nazionale.

(6) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato del sistema statistico europeo,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La formulazione e la struttura delle relazioni sulla qualità sono indicate nell'allegato I.

Articolo 2

La norma di scambio delle tabelle aggregate è indicata nell'allegato II.

Articolo 3

La norma di scambio dei file di microdati è indicata nell'allegato III.

Articolo 4

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta *ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2011

*Per la Commissione**Il presidente*

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.

